

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. DANIELE RESTORI**  
*Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)*  
*tel. 0521.200500 - fax 0521.508611*  
*e-mail: restoridaniele@gmail.com*

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI**

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE**

**ai sensi dell'artt. 74 e segg. del C.C.I.A.A.**

Il sig. Luca CHIAPPONI (C.F. CHP LCU 70S16 F463T), nato il 16/11/1970 a Montecchio Emilia e residente in San Polo d'Enza (RE), via Togliatti n. 1/1, elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec [avvdanielerestori@pec.giuffre.it](mailto:avvdanielerestori@pec.giuffre.it) o al numero di fax 0521/508611, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza della dott.ssa Noemi Cosseddu (pec [noemi.cosseddu@odcec.re.legalmail.it](mailto:noemi.cosseddu@odcec.re.legalmail.it), C.F. CSS NMO 81H68 F9790 e mail [cosseddu@mazzacanieassociati.it](mailto:cosseddu@mazzacanieassociati.it)), iscritta all'Ordine di Reggio Emilia al n. 687 con studio in Reggio Emilia (RE), via Pizzetti n. 2, nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena – sez. Reggio Emilia, con provvedimento in data 30/05/2023.

\*\*\*\*\*

**Sommario:**

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.



3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.
4. Attivo.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno – proposta di concordato minore.
7. Valutazioni sulla proposta di concordato minore – confronto con la liquidazione.

\*\*\*\*\*

### **1. Premessa.**

Con istanza depositata in data 29 maggio 2023, n. prot. 57/2023, presso l'O.C.C. da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena – sez. Reggio Emilia, il sig. Luca Chiapponi chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. 1).

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava la dott.ssa Noemi Cosseddu per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (all. 1 e all. 2 rel. part.).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Chiapponi è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

Il ricorrente provvede quindi, con l'ausilio della dott.ssa Cosseddu, a presentare una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ed in particolare la proposta di Concordato Minore ex art. 74 e segg. del C.C.I.A.A. nei termini sotto elencati, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.



Si precisa già da ora che nei casi in cui il giudicante non ritenga ammissibile giuridicamente / fattibile economicamente la proposta illustrata o i creditori votino negativamente alla stessa, si chiede l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. del C.C.I.I..

\*\*\*\*\*

## **2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

Ricorrono, nella fattispecie *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2 del C.C.I.I., e, infatti, il sig. Chiapponi risulta versare in stato di sovraindebitamento, essendo evidente lo stato di insolvenza di quest'ultimo il quale non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni essendo l'attivo disponibile costituito dalla quota del proprio reddito e dal ricavato (€ 32.000,00) delle quote della M i.r.l. liquidate in data 05/05/2023, a fronte di un passivo di circa € 750.000.

Lo stesso, inoltre, risulta ricompreso nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del C.C.I.I.<sup>1</sup>, non ha mai beneficiato dell'esdebitazione e non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori<sup>2</sup> (doc. 2).

---

<sup>1</sup> "c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;...".

<sup>2</sup> Si precisa che l'odierno ricorrente, essendo un professionista / lavoratore autonomo, "...può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), richiamato dall'art. 77 CCII, che interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori, possono accedere solo alle procedura di sovraindebitamento, ivi compreso il concordato minore;..." (cfr. Tribunale di Messina, decreto ex art. 78 CCII, dott. Minutoli, RG n. 25/2022).



In ultimo, si precisa che il ricorrente ha fornito al Gestore tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

\*\*\*\*\*

### **3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.**

Come si è detto, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nella crisi delle attività di cui risultava socio l'odierno ricorrente.

Ma andiamo con ordine!

Nel gennaio dell'anno 1995, all'età di 25 anni e dopo 3 anni che lavorava come P.IVA nel settore della comunicazione, il sig. Chiapponi decideva di diventare socio di uno studio di grafica pubblicitaria, lo S [redacted] di [redacted] S.a.s.. All'interno della società (la quale non aveva dipendenti) l'odierno ricorrente svolgeva l'attività di grafico e creativo mentre il socio, che aveva diversi anni di esperienza, si occupava prevalentemente della gestione, dello sviluppo commerciale e delle relazioni con i clienti. I clienti dello studio erano per lo più piccole attività commerciali e micro-aziende locali ad eccezione di un cliente di livello nazionale [redacted].

Nonostante gli anni '90 fossero anni tendenzialmente profittevoli per il settore della comunicazione, i ricavi dell' [redacted], viste le dimensioni e la scarsa capacità di spesa della maggior parte dei clienti, erano decisamente contenuti. Lo studio, infatti, sopravviveva grazie al contributo del cliente A [redacted], ma, dopo due anni dall'ingresso del sig. Chiapponi in



società, il cliente sceglieva uno studio grafico più strutturato. La perdita dell'importante cliente determinava la riduzione dello "stipendio" dei soci.

La situazione sopra descritta portava l'odierno ricorrente ad iniziare ad utilizzare il fido (£ 10.000.000) di conto corrente (concesso dalla banca quando il sig. Chiapponi aveva avviato la propria P.IVA).

All'epoca, tra l'altro, l'odierno ricorrente conviveva già con la ragazza che sarebbe poi diventata sua moglie la quale però, essendo cittadina ungherese, faticava a reperire un impiego fisso.

Nel marzo dell'anno 1998, il sig. Chiapponi apprendeva che sarebbe diventato padre del suo primogenito, J... Vista la situazione economica, nel periodo della gravidanza l'odierno ricorrente decideva il trasferimento con la famiglia a casa dei genitori.

Nei due anni seguenti alla nascita del figlio, lo studio SGS aveva alti e bassi (più bassi che alti) e la situazione finanziaria del sig. Chiapponi peggiorava ulteriormente.

Nell'anno 2001, per provare a migliorare la propria condizione, l'odierno ricorrente decideva di intraprendere, in parallelo al lavoro nello studio SGS, anche un'attività imprenditoriale nel paese di origine della moglie (sposata nel novembre dell'anno 2001), l'Ungheria. All'epoca, infatti, il paese magiaro era agli inizi della propria espansione economica.

L'idea era di aprire una catena di gelaterie italiane in *franchising* sfruttando il *know-how* dei genitori (i quali avevano una ventennale esperienza nel settore), l'esperienza del sig. Chiapponi nel marketing e nella comunicazione, la gestione dei locali che i parenti della moglie garantivano in loco e l'apprezzamento che l'*italian food* riscuote nel mondo.



Il progetto aveva un grande potenziale (essendo poche le gelaterie al tempo in Ungheria), ma, per le sue caratteristiche, prevedeva anche un alto fattore di rischio. All'epoca c'erano molti finanziamenti a fondo perduto per investire in progetti di sviluppo nei Paesi dell'Est e secondo il documento di riferimento (consulente interpellato per ottenere il finanziamento) si doveva investire e solo dopo ottenere il rimborso.

Come località per l'apertura del primo punto vendita il sig. Chiapponi sceglieva la città dove vivevano il fratello e la madre della moglie. La città era Siofok, una località di 20.000 abitanti, molto frequentata dai turisti poiché è situata sulla riva del lago Balaton (il lago più grande dell'Europa centrale). Anziché affittare un immobile nel quale insediare l'attività commerciale, si decideva di costruire la gelateria ex novo come ampliamento della loro casa per garantire una gestione del servizio più puntuale ed efficiente. In termini di investimento iniziale sul progetto la madre della moglie avrebbe finanziato la costruzione dell'ampliamento e l'odierno ricorrente avrebbe finanziato la comunicazione, l'acquisto dei macchinari / attrezzature (tutto usato) e le spese di startup.

Nel secondo semestre dell'anno 2001 il sig. Chiapponi iniziava ad incontrare potenziali fornitori sia in Italia che in Ungheria (faceva 2 viaggi andata e ritorno al mese), a studiare e progettare il modello di business, a studiare contratti di affiliazione, a progettare l'identità visiva e di comunicazione del format e a realizzare il documento del progetto di sviluppo da presentare per richiedere il finanziamento UE.

Iniziava la costruzione dell'immobile, l'acquisto delle attrezzature e di tutto ciò che occorreva per l'inizio dell'attività. Il tutto aveva un costo di circa € 100.000. Il sig. Chiapponi per fare fronte alla propria parte di investimento





L'anno seguente (2003) all'apertura però, in città e nelle zone limitrofe, aprivano 3 differenti gelaterie che avevano in comune tra loro l'essere letteralmente dei "cloni" del format proposto dal sig. Chiapponi e nonostante il livello di qualità inferiore, erodevano delle quote di mercato incidendo sensibilmente sul fatturato. Il secondo anno di attività quindi, pur avendo maturato una certa notorietà come marchio, il fatturato era calato rispetto all'anno precedente. Non c'erano più gli utili per permettere il pagamento dei finanziamenti contratti.

Nel 3° anno di attività (2004) si era creato un paradosso che metteva in difficoltà non solo il progetto di sviluppo del franchising, ma anche la sostenibilità della prima gelateria: la notorietà del marchio La Rosa era cresciuta in modo esponenziale, ma questa visibilità non si traduceva in un aumento del fatturato, anzi, il fatturato diminuiva poiché sempre più piccoli commercianti e pasticceri ungheresi aprivano nuove micro gelaterie che "scimmiettavano" il gelato 100% italiano, ma con prezzi di vendita decisamente più bassi.

Vista la situazione di impasse e soprattutto la condizione economica del sig. Chiapponi che si aggravava sempre più (nell'anno 2004 era nata anche la secondogenita <sup>1</sup>) quest'ultimo proponeva ai soci ungheresi l'ingresso in società di un nuovo socio di capitale, con migliori capacità imprenditoriali, per cercare di sfruttare al massimo la notorietà del marchio. La proposta non veniva accettata e quindi nell'anno 2006<sup>3</sup> l'odierno

---

<sup>3</sup> Per dare più forza al progetto di sviluppo il sig. Chiapponi nel novembre dell'anno 2005, nella sede dell'Ambasciata italiana in Ungheria a Budapest, firmava l'atto costitutivo dell'Associazione di Gelatieri Italiani in Ungheria (AGI Ungheria). Oltre a lui nell'associazione c'erano altri 4-5 membri che erano figli di gelatieri italiani in Germania e non operavano ancora in Ungheria, ma erano stati coinvolti dal notaio per avere un



ricorrente decideva di uscire dalla società e farsi liquidare la parte di capitale sociale che aveva investito (all. 15 rel. part.). Un altro dei motivi che spingeva il sig. Chiapponi ad uscire dalla compagine sociale era la circostanza che avevano dato la concessione a due affezionati clienti di aprire una gelateria col marchio a Budapest e dopo solo un anno di attività cambiarono il nome della gelateria mantenendo però il modello organizzativo e le ricette.

L'odierno ricorrente era quindi uscito dalla società, ma era finanziariamente in grande difficoltà (aveva chiesto prestiti personali ad amici e rimanevano ancora da pagare una buona parte delle rate del finanziamento).

In parallelo all'esperienza ungherese, il sig. Chiapponi continuava a lavorare anche all'interno dello [redacted] e purtroppo anche lì gli affari non andavano bene. Nell'anno 2002 lo studio aveva acquisito un paio di importanti clienti e per fare fronte al carico di lavoro venivano assunti due dipendenti (con conseguente trasferimento in un nuovo ufficio).

Nell'anno 2004, però, lo studio era costretto al licenziamento dei dipendenti assunti da poco a causa della perdita di importanti clienti e conseguente ennesimo calo di lavoro e di compensi.

Lo St [redacted] S sembrava ormai al capolinea della sua vita lavorativa, era ormai evidente che i soci non erano in grado di dare all'azienda una strategia commerciale, organizzativa e produttiva per garantire solidità, continuità e possibilità di sviluppo nel settore della grafica pubblicitaria. Infatti, nel novembre dell'anno 2006, dopo l'uscita del sig. Chiapponi dallo St [redacted] S, la società chiuse definitivamente cessando l'attività.

---

numero minimo di adesioni per fondare l'associazione (tutte le spese erano a carico dell'odierno ricorrente).



Sempre nell'anno 2004, l'odierno ricorrente provava a fare un ultimo tentativo spostandosi dal settore della grafica pubblicitaria a quello dell'editoria. Il motivo di questa scelta dipendeva dalla futura apertura, nell'anno 2005, a Parma dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Da lì a poco in città iniziava a crearsi un grande fermento per l'insediamento dell'EFSA, l'odierno ricorrente decideva di ideare una rivista, il cui nome era "Alimentando", che parlava di benessere alimentare, consumo consapevole, valorizzazione del food made in Italy, eccellenze enogastronomiche e curiosità del settore.

Per gestire la rivista, il sig. Chiapponi, il sig. \_\_\_\_\_ fondavano la società cooperativa denominata GHEDI Srl.

L'odierno ricorrente iniziava quindi, in prima persona, a contattare l'EFSA a Bruxelles per avere le notizie in anteprima, a incontrare nutrizionisti, esperti di sicurezza alimentare, giornalisti ed aziende del settore food di Parma per creare una rete di informazioni ed una sorta di redazione. Anche in questo caso i riscontri preliminari sul progetto furono estremamente positivi. \_\_\_\_\_ i avevano incontrato anche dei potenziali inserzionisti ai quali vendere pagine pubblicitarie per finanziare la nascita del primo numero.

Dopo molti mesi, impiegati per impaginare tutti i contenuti, erano però venuti meno gli sponsor. Dopo tutto il lavoro svolto, i soci decidevano di finanziare di tasca propria i costi di stampa e distribuzione delle copie del primo numero (dopo il primo numero, uscito nell'anno 2005, anche questa iniziativa tramontava).

Nell'anno 2006 la situazione economica / psicologica del sig. Chiapponi era compromessa. Ogni iniziativa intrapresa, non solo non aveva portato



risultati sperati, ma aveva via via peggiorato le finanze. Non vedendo una via d'uscita decideva di ricorrere ad un finanziamento di € 55.000 con a garanzia l'immobile dei genitori. Il finanziamento non copriva interamente l'ammontare del debito accumulato.

Nell'anno 2007, l'odierno ricorrente, dopo essere uscito dall'SGS, iniziava a collaborare (con P.IVA) con un'agenzia di comunicazione di Parma. La collaborazione prevedeva che l'odierno ricorrente trovasse nuovi clienti da lavorare all'interno dell'agenzia. Il fatturato generato dai nuovi clienti veniva diviso al 50% con l'agenzia (all. 13 e 14 rel. part.).

I primi 6 mesi furono molto difficili, ma dopo circa un anno il sig. Chiapponi riusciva ad acquisire diversi nuovi clienti che per lo più erano piccole e medie aziende.

Nell'anno 2009 la situazione per l'odierno ricorrente iniziava a migliorare, ma tutto il fatturato, compresi gli importi che avrebbe dovuto versare all'erario, veniva utilizzato per il sostentamento della famiglia e per pagare parte dei debiti che continuava ad avere con banche e finanziarie.

Nell'anno 2010 il sig. Chiapponi era riuscito a creare un network di clienti sufficiente per dare vita ad una piccola agenzia di comunicazione. Interrompeva, così, la collaborazione con l'agenzia di Parma, e fondava, insieme ad altri 3 soci, la società Mr Watson S.r.l..

I soci erano importanti imprenditori di Reggio Emilia, che l'odierno ricorrente era riuscito ad annoverare tra i suoi clienti, convincendoli a sostenerlo nell'ennesima iniziativa imprenditoriale.

La Mr Watson iniziava ad operare nell'anno 2011 ed aveva 2 dipendenti, entrambi grafici pubblicitari. Nel primo anno di attività la parte operativa, creativa e organizzativa era interamente gestita dal sig. Chiapponi.



Nell'anno 2013, viste le divergenze di visioni e di necessità, i soci fondatori lasciarono spazio ad altre persone che credevano nel progetto.

In data 05/05/2023, considerato che la situazione finanziaria del sig. Chiapponi stava creando problemi alla società *de qua*, l'odierno ricorrente decideva di cedere le proprie quote al prezzo di € 32.000,00 (tale somma è, ovviamente, da considerarsi quale attivo della procedura) (all. 16 rel. part.).

Attualmente il sig. Chiapponi continua a svolgere, ottenendo soddisfazioni professionali ed economiche, la propria attività di lavoratore autonomo nell'ambito della consulenza imprenditoriale, amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale (Codice ATECO 70.22.09), ma la situazione debitoria pregressa (viste anche le sanzioni applicate da ADER per i mancati pagamenti all'erario dell'imposte nei periodi di difficoltà economica sopra descritti) ha ridotto l'odierno ricorrente in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alle procedure di sovraindebitamento previste dal C.C.I.I..

\*\*\*\*\*

#### **4. Attivo - Situazione Patrimoniale (doc. 3).**

L'istante non è proprietario di alcun bene immobile e di alcun bene mobile registrato, come si evince dalle visure per nominativo estratte dal sito dell'Agenzia Entrate e dal PRA<sup>4</sup> (doc. 4 e all. 8 rel. part.).

##### **4.1 – Quota parte del reddito.**

Il sig. Chiapponi percepisce, sulla base dell'analisi dei dati storici della propria attività professionale di lavoratore autonomo, un reddito medio netto

---

<sup>4</sup> In realtà nella visura compare un autoveicolo che però da diversi anni non è più nelle disponibilità del sig. Chiapponi.



fiscale e previdenziale di circa € 3.250,00 netti mensili (cfr. pag. 6 rel. part.), importo idoneo a garantire ai creditori concorsuali una soddisfazione di circa **€ 1.000,00** (3.250,00 – 2.250,00) **al mese** per la durata del Concordato minore (**anni 3**) o della liquidazione controllata (anni 3).

#### **4.2 – Quota societaria della MR Watson S.r.l..**

L'odierno ricorrente era titolare della quota societaria (€ 6.200,00 pari al 31%) della "MR Watson S.r.l." (all. 16 rel. part.). Considerato che la situazione finanziaria del sig. Chiapponi stava creando problemi alla società *de qua*, l'odierno ricorrente decideva in data 05/05/2023 di cedere le proprie quote al prezzo di **€ 32.000,00** (cfr. pag. 14 rel. part.). Tale somma è, ovviamente, da considerarsi quale attivo della procedura.

#### **4.3 - Intervento di un terzo garante.**

Ai fini dell'attuabilità della proposta, il sig. Ivano Chiapponi, figlio di P. Chiapponi, padre del sig. Chiapponi, si impegna con la sottoscrizione della presente proposta e del relativo impegno a conferire all'attivo della procedura la somma di **€ 12.000,00** (doc. 5). Tale pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dalla emissione della sentenza di omologa del Concordato Minore.

\*\*\*\*\*

#### **5. - Passivo (doc. 6).**

A carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pagg. 14 e 15 rel. part.)):



- a) € 631.472,44 - Agenzia delle Entrate Riscossioni<sup>5</sup> (€ 582.318,72 privilegio<sup>6</sup> ed € 49.153,72 chirografo) (all. 17 e 18 rel. part.);
- b) € 63.440,92 - ADE<sup>7</sup> (privilegio) (all. 19 rel. part.);
- c) € 46.387,35 – INPS<sup>8</sup> (privilegio) (all. 20 rel. part.);
- d) € 1.099,00 – Comune di San Polo d’Enza<sup>9</sup> (privilegio e chirografo) (all. 21 rel. part.);
- e) € 7.221,19 – CREDEM<sup>10</sup> (chirografo) (all. 22 rel. part.);
- f) € 2.500,00 - inclusi oneri di legge per compensi, Avv. Restori<sup>11</sup> (doc. 7);
- e così per complessivi **€ 752.120,90**, a cui andranno aggiunti:
- g) € 200,00 – spese di giustizia;
- h) € 6.267,09 - inclusi oneri di legge per i costi O.C.C.<sup>12</sup>, dott.ssa Cosseddu (all. 23 rel. part.);
- i) 936,92 – spese di funzionamento.

\*\*\*\*\*

## **6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno – proposta di Concordato minore.**

Le risultanze delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (all. 4 rel. part.) fotografano l’attuale situazione reddituale del sig. Chiapponi, il quale svolge l’attività di lavoratore autonomo nell’ambito della consulenza imprenditoriale, amministrativo - gestionale e

---

<sup>5</sup> protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

<sup>6</sup> Sul punto Tabella a pag. 15 rel. part..

<sup>7</sup> dp.ReggioEmilia@pce.agenziaentrate.it

<sup>8</sup> direzione.provinciale.reggioemilia@postacert.inps.gov.it

<sup>9</sup> sanpolodenza@cert.provincia.re.it

<sup>10</sup> credem@pec.gruppocredem.it

<sup>11</sup> avv.danielerestori@pec.giuffre.it

<sup>12</sup> occemilia@pecocc.it



pianificazione aziendale (Codice ATECO 70.22.09) e percepisce un reddito medio netto mensile di € 3.250,00 (cfr. pag. 8 rel. part.).

Il fabbisogno familiare<sup>13</sup> (all. 5 rel. part.) complessivo del sig. Chiapponi è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riportata.

| Descrizione                       | Importo mensile<br>(in Euro)                      | Importo annuale<br>(in Euro) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Affitto                           | 0,00                                              |                              |
| Vitto                             | 500,00                                            |                              |
| Utenze (elettricità – gas – tel.) | 250,00                                            |                              |
| Abbigliamento                     |                                                   | 1.200,00                     |
| Spese mediche                     |                                                   | 1.800,00                     |
| Spese viaggi di lavoro            | 350,00                                            |                              |
| Spese inerenti all'attività       |                                                   | 3.600,00                     |
| Mantenimento + spese straord.     | 500,00                                            |                              |
| Varie – non prevedibili           |                                                   | 1.200,00                     |
| TOTALE                            | 1.600,00                                          | 7.800,00                     |
| <b>Fabbisogno medio mensile</b>   | <b>2.250,00</b> = 1.600,00 + 650,00 (7.800,00/12) |                              |

In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che le disponibilità finanziarie ed il livello di indebitamento in essere consentono al sig. Chiapponi di liquidare € 1.000,00 mensili per la durata del Concordato Minore per fare fronte (parzialmente) ai pregressi debiti.

<sup>13</sup> Sebbene formalmente il sig. Chiapponi risulti ancora residente nell'immobile familiare (doc. 8), a seguito della separazione dalla moglie lo stesso si è trasferito nell'immobile di proprietà paterna sito in San Polo d'Enza (RE), via Ermete Conti n. 22/1 - Rifugio Matildico attualmente oggetto di sanatoria per uso abitativo.



Con riferimento alla durata della procedura si ritiene congruo il termine di tre (3) anni al fine di garantire una maggior soddisfazione ai creditori ed è verosimile ipotizzare che la condizione di lavoratore autonomo dell'odierno ricorrente gli consentirà di far fronte al piano per tale durata.

\*\*\*\*\*

#### **7. Valutazioni sulla proposta di concordato – confronto con la liquidazione.**

Occorre premettere che secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 3 C.C.I.I., il ricorrente ha ritenuto opportuno prevedere la suddivisione dei creditori in classi, utilizzando, quali criteri per la formazione delle stesse, l'omogeneità della posizione relativa al pagamento previsto agli appartenenti alla medesima classe.

In virtù di ciò, i creditori sono stato suddivisi in n. 3 classi:

- Classe 1: crediti prededucibili (OCC e costi procedura) e crediti privilegiati generali ex art. 2751 bis, c. 1, n. 2 c.c. (legale ricorrente);
- Classe 2: crediti in parte privilegiati generali ex artt. 2749, 2752, 2753, 2754, 2778 (ADER, ADE, INPS e Comune di San Polo d'Enza);
- Classe 3: crediti chirografari (Credem).

\*\*\*\*\*

Quanto sopra esposto evidenzia che i creditori del sig. Chiapponi sono rappresentati dai professionisti che godono di privilegio ex artt. 6, comma 1, C.C.I.I. e 2571 bis, c. 1, n. 2, c.c., sopra indicati e qui ricordati e dalla spese di procedura:

- O.C.C. da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena – dott.ssa Cosseddu e spese di procedura per la somma complessiva di € 7.404,01;



- Avv. Daniele Restori per spese ed onorari per il deposito dell'istanza al Tribunale di Reggio Emilia ammontanti ad € 2.500,00;  
per un totale di € 9.904,01.

Pertanto, una volta provveduto al saldo dei professionisti sopra esposti e alle spese di procedura, gli importi corrisposti dai sig.ri Chiapponi ammonteranno a € 70.095,99 (80.000,00 - 9.904,01). A tale importo andranno sottratti ulteriori € 69.862,04 da destinarsi, pro quota, ad ADER, ADE, INPS e Comune di San Polo d'Enza (creditori privilegiati e in parte privilegiati) per adempiere a quanto previsto dall'art. 75, comma 2, C.C.I.I.. I restanti € 233,96 (80.000,00 - 9.904,01 - 69.862,04) verranno destinati all'ulteriore creditore chirografo (Credem) come da seguente piano di riparto il quale comprende tutti i creditori dell'odierno ricorrente:

| Creditore            | Importo<br>dovuto   | Importo<br>spettante | %<br>riparto  |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| OCC + spese proc.    | € 7.404,01          | € 7.404,01           | 100%          |
| Avv. Daniele Restori | € 2.500,00          | € 2.500,00           | 100%          |
| ADER                 | € 631.472,44        | € 59.437,97          | 9,4126%       |
| ADE                  | € 63.440,92         | € 5.971,44           | 9,4126%       |
| INPS                 | € 46.387,35         | € 4.366,26           | 9,4126%       |
| Comune di San Polo   | € 1.099,00          | € 103,44             | 9,4126%       |
| Credem               | € 7.221,19          | € 216,64             | 3,00%         |
| <b>TOTALE</b>        | <b>€ 759.524,91</b> | <b>€ 80.000,00</b>   | <b>10,53%</b> |



Si precisa che le tempistiche dei pagamenti saranno le seguenti:

- **I PAGAMENTO** (€ 12.000,00 - sig. Ivano Chiapponi), entro 30 giorni dalla sentenza di omologa del Concordato Minore, destinato ai creditori prededucibili e privilegiati artt. 2751 *bis* c.c. per € 9.904,01 e € 2.095,99 destinati, pro quota, ai creditori appartenenti alla Classe 2 (ADER, ADE, INPS e Comune di San Polo);

- **II PAGAMENTO** (€ 24.000,00 - sig. Luca Chiapponi), entro dodici mesi dalla sentenza di omologa del Concordato Minore, destinato, pro quota, ai creditori appartenenti alla Classe 2 (ADER, ADE, INPS e Comune di San Polo);

- **III PAGAMENTO** (€ 24.000,00 - sig. Luca Chiapponi), entro ventiquattro mesi dalla sentenza di omologa del Concordato Minore, destinato, pro quota, ai creditori appartenenti alla Classe 2 (ADER, ADE, INPS e Comune di San Polo);

- **IV PAGAMENTO** (€ 20.000,00 – sig. Luca Chiapponi), entro trentasei mesi dalla sentenza di omologa del Concordato Minore, destinato, pro quota, ai creditori appartenenti alla Classe 2 (ADER, ADE, INPS e Comune di San Polo) per € 19.783,13 e al creditore appartenente alla Classe 3 (Credem) per € 216,64 (sul punto cfr. pag. 17 rel. part.).

In considerazione del fabbisogno finanziario di cui ha dato nota il sig. Chiapponi la presente proposta di Concordato minore costituisce la forma più idonea alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento consentendo il massimo soddisfacimento possibile dei creditori privilegiati e chirografari (9,4126% e 3,00%). Ed, infatti, l'ipotesi liquidatoria ex art. 268 e segg. C.C.I.I. (sul punto vedasi *infra*), prevede una soddisfazione per i creditori



privilegiati inferiore al 8,00% e per i creditori chirografi dello 0,00% (cfr. pag. 18 rel. part.).

Sul punto v'è infatti da considerare che:

- nessuna somma verrebbe versata dal padre del sig. Chiapponi;
- i costi della procedura di liquidazione controllata prevista dagli artt. 268 e segg. del C.C.I.I., sarebbero maggiori (la procedura *de qua* prevede costi inferiori non essendo richiesta la nomina di un "Liquidatore").

In conclusione, in caso di liquidazione si ricaverebbe una somma che non consentirebbe ai creditori di essere soddisfatti in misura maggiore rispetto al presente piano.

\*\*\*\*\*

In subordine, nel caso in cui il giudicante ritenga il piano non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, si chiede l'apertura della liquidazione controllata. Si precisa che in questo caso l'attivo della procedura non comprenderà la somma relativa al versamento effettuato dal sig. Ivano Chiapponi (€ 12.000,00). Dato atto di ciò, il patrimonio che il sig. Chiapponi mette a disposizione dei propri creditori, in caso di liquidazione controllata ex art. artt. 268 e segg. del C.C.I.I., è costituito è costituito dalla quota del proprio reddito, pari a € 1.000,00 mensili, per l'intera durata della liquidazione (anni 3) e così per € 36.000,00 oltre ad € 32.000,00 relativi alla vendita delle quote societarie della MR Watson S.r.l..

Si precisa già da ora che l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore e che il debitore entro tre anni dall'apertura della liquidazione avrà diritto di ottenere l'esdebitazione ex art. 279 C.C.I.I. al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente



\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sig. Luca Chiapponi, come sopra rappresentato

### **C H I E D E**

che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa

### **VOGLIA**

- **Ammettere** il sig. Luca Chiapponi alla procedura di Concordato Minore, per i motivi sopra indicati, secondo la proposta di cui al presente piano, corredata dalla relazione attestante la fattibilità dello stesso e

### **CONSEQUENTEMENTE**

- **Dichiarare** aperta la procedura con decreto, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto;

- **Disporre** che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il piano, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **Dichiarare** che il debitore avrà diritto di ottenere la dichiarazione di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente.

**IN SUBORDINE**, nell'ipotesi in cui il giudicante ritenga il piano non ammissibile giuridicamente e/o fattibile economicamente, il sig. Luca Chiapponi chiede che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:



- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona della dott.ssa Noemi Cosseddu, già nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena – sez. Reggio Emilia;
- **Dare atto** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza;
- **Ordinare** la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia l'importo mensile netto pari ad € 2.250,00;
- **Fissare** nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I..

\*\*\*\*\*

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti: 1) Istanza per la nomina di un gestore della crisi depositata presso dall'O.C.C. da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena – sez. Reggio Emilia; 2) Dichiarazione sig. Chiapponi; 3) Attivo sig. Chiapponi; 4) Visura immobiliare sig. Chiapponi; 5) Impegno si . sottoscritto;



6) Passivo sig. Chiapponi; 7) Preventivo / conferimento incarico Avv. Restori; 8) Certificato di residenza e stato di famiglia.

Si producono i seguenti allegati: Relazione ex art. 76, comma 2, C.C.I.I., dott.ssa Cosseddu. All. 1 - Nomina Gestore; All. 2 - Accettazione incarico gestore; All. 3 - Conto economico anni 2019- 2021; All. 4 - MOD REDDITI 2024; 2023; 2022 e 2021 e relazione situazione economico-patrimoniale e finanziaria; All. 5 - Accordo autorizzato SEPARAZIONE; All. 6 - estratti di ruolo; All. 7 - visura ipotecaria; All. 8- Visura PRA; Allegato 9 - Visura protesti; All. 10 - Visura centrale rischi; All. 11 - Visura Allarme interbancaria; All. 12 - Visura Crif; All. 13 - VISURA SOGGETTO; All. 14 - VISURA SOGGETTO STORICO PARTECIPAZIONI; All. 15 - Sio\_Gedi\_cegkivonat (visura); All. 16 - Cessione di quote Rep 79148; All. 17 - POSIZIONE DEBITORIA\_prima parte\_CHPLCU70S16F463T; All. 18 - POSIZIONE DEBITORIA\_seconda parte\_CHPLCU70S16F463T; All. 19 - Posizione Agenzia Entrate; All. 20 – Certificato INPS.6800.20\_09 2024.0313930; All. 21 - Posizione Comune San Polo d'Enza; All. 22 – SITUAZIONE MUTUI FINANZIAMENTI 20230614205957704; All. 23 - Preventivo Gestore firmato; All. 24 - Attestazione ex art 75 comma 2 CCII.

Con riserva di eventualmente integrare il presente ricorso se e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che il Tribunale dovesse richiedere.

Parma, 12/11/2024

Avv. Daniele Restori

Sig. Luca Chiapponi

Sig. Iv

